

**Sentenza n. 305/2023 pubbl. il 11/01/2023 RG n. /2016 Repert. n. /2023 del 11/01/2023**

**TRIBUNALE DI NAPOLI  
XII SEZIONE CIVILE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale, in persona del Giudice onorario, dott.ssa Lucia Vietri, ha pronunciato la seguente  
**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. /2016 R.G., avente ad oggetto: somministrazione e vertente tra  
**TRA**

**ATTORI**

**CONTRO**

**CONVENUTA**

**CONCLUSIONI** Gli attori si riportano ai propri scritti difensivi e concludono per l'accoglimento della domanda, con vittoria di spese. I convenuti, riportandosi ai precedenti atti difensivi e ai verbali di causa, concludono per il rigetto della domanda. Vinte le spese.

**FATTO E DIRITTO**

Con atto di citazione regolarmente notificato, i sigg. -proprietaria dell'immobile sito in Napoli al , scala A, piano I°- e - usufruttuario dell'immobile sito in Napoli al , , di cui la sig.ra è anche proprietaria - convenivano in giudizio innanzi all'intestato Tribunale la società - - per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:

“-accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della convenuta società relativa alla illegittima ed arbitraria sospensione dell'erogazione del gas in favore dei sigg. e avvenuta in data 20/9/2015 e riattivata soltanto in data 08/8/2016; - per l'effetto condannare essa convenuta società al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori e precisamente nella misura di euro ventimila in favore della sig.ra e di €. 25.000,00 (venticinquemila/00) in favore del Sig. , ed in ogni caso anche in via equitativa, salvo più specifica determinazione anche mediante C.T.U., di cui sin da ora se ne chiede l'ammissione, il tutto oltre interessi legali dalla data del 20/9/2015 alla data dell'08/8/2016 ed ulteriore indennizzo per svalutazione monetaria; - condannare altresì essa società convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio”. A sostegno della domanda, gli attori deducevano che: - all'esito della sospensione dell'erogazione del gas disposta in data 20.09.2015 dai tecnici della , ricorrevano, ex art.700 cpc, unitamente ad altri proprietari di unità abitative del fabbricato condominiale di , al Tribunale di Napoli affinché ordinasse alla predetta società di provvedere alla immediata riattivazione dell'erogazione del gas a tutte le unità abitative dei ricorrenti o l'emissione dei provvedimenti cautelari più idonei alla tutela dei loro diritti; - la non si costituiva in giudizio ed il Tribunale con ordinanza dell'8/9.10.2015 accoglieva la domanda dei ricorrenti, ordinando alla predetta società di provvedere “alla immediata riattivazione dell'erogazione del gas a tutte le unità abitative dei ricorrenti indicati, tranne ove si riscontri, in concreto, che trattasi di appartamenti ove tubazioni e/o misuratori del gas siano posti, in tutto o in parte, all'interno di strutture quali verande e/o mobili. Ciò nel senso che ove si riscontrino singoli appartamenti nei quali le tubazioni e/o i misuratori siano interne alle descritte strutture, la dovrà – ove materialmente possibile – consentire l'erogazione del gas soltanto agli altri immobili nei quali l'impianto del gas non sia in alcun modo posto all'interno degli stessi.”; -avverso il suddetto provvedimento, la proponeva reclamo al Collegio che lo rigettava, condannando alle spese la reclamante; - gli attori, sebbene avessero gli impianti in perfetta regola (così come constatato dalla con verbale del 06/11/2015) invitavano più volte, ma invano, la società a porre in esecuzione il provvedimento di riattivazione del gas innanzi richiamato; -con ricorso ex art. 669-duodecies c.p.c., notificato telematicamente in data 10 febbraio 2016, gli istanti chiedevano la riattivazione coatta della somministrazione del gas ed il Tribunale di Napoli con provvedimento del 16/02/2016, determinando le modalità di attuazione del provvedimento cautelare,

ordinava alla società di provvedere alla immediata riattivazione dell'erogazione del gas alle unità abitative degli attori; - dopo quasi un anno, in data 08 agosto 2016, la riattivava l'erogazione del gas a favore degli attori; - i sigg. , quindi, chiedevano alla società convenuta il risarcimento dei danni patrimoniali e non per l'illegittimo distacco della fornitura e per il ritardo nella riattivazione del servizio e, con lettera raccomandata A/R del 20/01/2016, invitavano, invano, la convenuta a stipulare la negoziazione assistita per risolvere bonariamente la controversia. Con comparsa di costituzione e di risposta, la società eccepeva la inammissibilità della domanda, poiché infondata in fatto ed in diritto, e deduceva che in data 20.09.2015 il proprio personale tecnico era intervenuto presso il fabbricato in cui si trovavano le unità abitative degli attori per verificare una segnalazione di dispersione di gas. Nell'occasione, avevano escluso tale dispersione, ma avevano accertato l'esistenza di gravi anomalie dell'impianto a servizio del Condominio determinate dalle opere illegittimamente realizzate da alcuni condomini, per cui erano stati costretti, per motivi di sicurezza, ad interrompere la somministrazione del servizio a tutte le scale del Condominio. Nonostante si fosse immediatamente attivata per trovare una soluzione a tali inconvenienti, gli attori ed altri condomini proponevano al Tribunale di Napoli il giudizio cautelare, poi, conclusosi con l'ordinanza con la quale la convenuta veniva condannata alla immediata riattivazione dell'erogazione del gas a tutte le unità abitative dei ricorrenti. Contro l'ordinanza, aveva proposto reclamo, con istanza di sospensione dell'ordinanza, essendo obbligata a garantire la somministrazione in condizioni di sicurezza. L'istanza di sospensione del provvedimento e il reclamo venivano rigettati, sicché dichiarava di essere disponibile ad ottemperare al provvedimento di riattivazione del gas a condizione che gli utenti avessero eseguito le opere di modifica dei locali non a norma e che avesse ottenuto dal Condominio le autorizzazioni per la realizzazione degli interventi. Nonostante ciò, veniva convenuta in giudizio innanzi al Tribunale, ex art. 669 duodecies cpc, dagli attori che non avevano inteso attendere le decisioni del Condominio, per ottenere la riattivazione coattiva della somministrazione. Con l'atto di costituzione aveva rinnovato la sua disponibilità a riattivare la fornitura del gas e, ottenuta dal Condominio l'autorizzazione ad attraversare le parti comuni con le tubazioni a valle della facciata condominiale di ciascuna scala, e l'impegno degli utenti di predisporre l'impianto interno, in data 2 maggio 2016, iniziava i lavori e li ultimava il successivo 5 maggio. Nel corso di detti lavori, gli attori ed altri condomini le chiedevano, con nota dell'11.05.2016, di sospendere i lavori per valutare soluzioni alternative. Con nota del 20.05.2016 comunicava loro che per ottenere il ripristino della fornitura, ciascuno doveva provvedere a proprie spese a realizzare gli impianti privati dalla nuova posizione dei misuratori fino agli apparecchi utilizzatori (cucine, caldaie) e dovevano trasmetterle la certificazione di conformità degli impianti. I Sigg. e trasmettevano la certificazione di conformità rispettivamente il 04.08.2016 e il 26.11.2016, per cui veniva ripristinata la fornitura alla Sig.ra , in data 08.08.2016, e al Sig. , in data 15.12.2016. Il ritardo nella realizzazione dell'intervento era stato, dunque, determinato dalla lentezza con cui l'assemblea condominiale aveva approvato i lavori e dalla mancata collaborazione dei condomini per cui la pretesa risarcitoria degli attori era inammissibile ed infondata e, pertanto, doveva essere rigettata, con tutte le conseguenze di legge. Istantosi il contraddittorio, il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c. All'esito della fase istruttoria, nel corso della quale venivano sentiti i testi, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., entro cui le parti hanno depositato comparse conclusionali e note di repliche. Così riassunti i termini della controversia, il Tribunale rileva che la domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito precisati. Gli attori chiedono la condanna della società convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti a causa dell'inadempimento contrattuale della ...la quale ha illegittimamente ed arbitrariamente sospeso la fornitura in data 20/9/2015, e ha riattivato l'erogazione del gas solo in data 08/8/2016. Sul punto si osserva che in tema di adempimento delle obbligazioni, il creditore che chiede l'adempimento, la risoluzione o il danno, deve solo dimostrare il fatto costitutivo della pretesa (nella specie il contratto) ed allegare l'inadempimento di controparte. Di contro, il debitore deve dimostrare di avere adempiuto o la sua mancanza di colpa (Cfr. Cassazione Civile n. 18200/2020; 1634/2020;

13685/2019; 15328/2018). Nel caso di specie, è pacifico che tra le parti è stato stipulato il contratto di somministrazione per la fornitura di gas e che in data in data 20/9/2015 la società ha sospeso la fornitura del gas a tutto il Condominio. Resta da verificare se la sospensione sia stata determinata da ragioni di sicurezza e/o da causa non imputabile al somministrante. Dall'espletata istruttoria risulta che la aveva sospeso l'erogazione del gas per le anomalie riscontrate sull'impianto posto a servizio del Condominio e per la presenza in alcune unità abitative di impianti non a norma; che gli attori avevano gli impianti in perfetta regola e avevano più volte invitato la società convenuta a riattivare immediatamente l'erogazione del gas alle loro abitazioni; che solo all'inizio del mese di agosto del 2016 la società aveva potuto riattivare la fornitura agli attori, avendo terminato i lavori di costruzione di un nuovo impianto al servizio del Condominio.

In particolare il teste, Sig. socio della che si occupava all'epoca dei fatti dell'amministrazione condominiale del fabbricato per cui è causa, ha riferito all'udienza del 23.01.2020 che "nell'autunno del 2015 ci fu il distacco della fornitura di gas da parte della all'interno del Condominio per motivi di sicurezza in quanto alcuni condomini avevano effettuato delle modifiche e più precisamente avevano inglobato all'interno delle verande il misuratore del gas. I Sigg. erano in regola come accertato dalla nel verbale redatto in data 6.11.2015 (esibito agli atti di causa) e che mi viene mostrato e riconosco... Su richiesta della fu adottata, se ben ricordo, nella primavera del 2016, una delibera autorizzativa da parte del Condominio per il posizionamento dei misuratori dei condomini non in regola, allocati in particolare parte del fabbricato. Preciso che nonostante il misuratore dei Sigg. si trovasse in una posizione corretta, fu posizionato insieme a tutti gli altri contatori". All'udienza del 28.01.2021, il teste di parte convenuta, , responsabile dell'unità tecnica della , ha precisato che i lavori effettuati dalla convenuta erano consistiti nella costruzione di una tubazione ex novo che partiva dalla sede stradale fino all'impianto dei contatori degli utenti; che gli utenti con impianti non a norma costruirono impianti interni che collegavano la nuova posizione dei misuratori fino agli apparecchi da utilizzare, mentre gli utenti con impianto a norma, provvidero a spostare in batteria i misuratori del gas. È evidente che la fornitura del gas, come già rilevato dal Giudice del provvedimento cautelare, è stata sospesa all'intero Condominio, benché solo alcuni proprietari avessero parte delle tubazioni e dei misuratori inglobate all'interno della verande in violazione della normativa in materia di sicurezza, e ciò ha costituito inadempimento contrattuale nei confronti di coloro (compresi gli attori) i cui impianti erano a norma. In particolare, il Tribunale di Napoli nell'ordinanza dell'8/9.10.2015 ha dichiarato che: "quanto innanzi esposto evidenzia la sussistenza del prospettato fumus boni iuris a sostegno dell'invocata cautela, atteso che, la sospensione della fornitura di gas parrebbe essere stata determinata da ragioni di sicurezza che, però, attengono non già all'impianto considerato nella sua globalità, ossia nelle diramazioni concernenti tutti i singoli appartamenti facenti parte del condominio in Napoli al , ma soltanto quelle unità abitative nelle quali, come descritto dagli informatori, ove le tubazioni ed i misuratori sono stati inglobati all'interno di strutture quali verande o mobili. Peraltro va aggiunto che non v'è alcun elemento che induca a ritenere che la abbia in proposito eseguito accessi nelle singole proprietà immobiliari onde verificare l'eventuale effettiva perdita di gas, in quanto gli operai intervenuti sul posto si sono limitati a rilevare che alcune tubazioni passavano all'interno delle descritte strutture. La conseguenza è che, con riferimento a tutti i ricorrenti titolari di contratti di fornitura di gas per appartamenti nei quali non è inglobato alcun misuratore o porzione di impianto della (tra cui i sigg. ), detta società risulta aver posto in essere un comportamento da qualificarsi in termini di inadempimento contrattuale". Ciò posto, dai documenti prodotti e dalla prova espletata emerge che la riattivava la fornitura di gas ai proprietari degli immobili delle scale D, E ed F solo dopo l'ordinanza cautelare del Tribunale di Napoli, mentre per gli utenti della scala A, B e C, tra i quali i Sigg. , realizzava una nuova sottocolonna a mezzo di tubazione esterna sul tratto orizzontale della facciata del fabbricato in sostituzione di quella già esistente che attraversava le cantinole delle scale A (dove si trovano gli immobili degli attori) B e C, lasciando questi ultimi utenti senza gas per un lungo lasso di tempo, circa un anno. Del resto, la circostanza dedotta dalla società convenuta- in sede di reclamo al provvedimento cautelare e ribadita in questo giudizio- secondo cui la

somministrazione non poteva essere attivata in quanto la sottocolonna dalla quale si diramavano le tubazioni a servizio delle scale A,B e C, era inglobata in ambienti non areati, non giustifica il ritardo nell'esecuzione dei lavori necessari per l'erogazione di gas, in quanto la sottocolonna è di proprietà della stessa, come dalla stessa riconosciuto, sicchè i lavori sull'impianto dovevano essere realizzati dalla società convenuta e non dal Condominio. Inoltre, dai documenti versati in atti non risulta che all'epoca della costruzione la sottocolonna fosse stata realizzata in luogo aperto, poi, successivamente, chiuso in violazione della disciplina di settore, come dedotto dalla convenuta. Il somministrante, pur se ha sospeso l'erogazione del gas per motivi di sicurezza per aver riscontrato vizi sull'impianto posto al servizio del Condominio e per la presenza di impianti di alcuni utenti non a norma, risponde a titolo contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c., per aver con colpevole ritardo, quasi un anno, eseguito i lavori di manutenzione dell'impianto di sua proprietà e riattivato il gas agli attori, che avevano gli impianti interni alla loro proprietà perfettamente in regola e che avevano più volte sollecitato il gestore a riattivare la loro fornitura ( Sul punto Cfr. Cass. civ., sez. III, 22/12/2015, n. 25731). In riferimento all'operato della società convenuta è, pertanto, prospettato un danno da inadempimento di natura contrattuale. Riguardo, poi, all'esistenza e all'ammontare dei danni patrimoniali e non, occorre fare un distinguo. Quanto al chiesto danno patrimoniale, questo giudice ritiene che gli attori non hanno fornito gli elementi necessari per ottenere, seppure in termini di liquidazione equitativa ex art.1226 cc, il risarcimento dei danni subiti per la mancata erogazione del gas all'intero dei loro immobili, atteso che non hanno fornito la prova delle spese sostenute per l'acquisto dell'energia sostitutiva necessaria al fine di garantire loro condizioni di vita decorose e dignitose (ad es. bombole GPL o maggiore consumo elettrico per la cottura di cibi, per la produzione di acqua calda sanitaria e il riscaldamento degli ambienti). Nessuna prova è stata, poi, fornita con riguardo ai lamentati danni fisici per la mancanza di riscaldamento dell'immobile che secondo l'assunto degli attori ha reso freddi ed umidi gli ambienti della loro abitazione. Il Sig. ha prodotto un solo certificato del proprio medico curante, Dott. , datato 17.12.2015, che non costituisce, però, prova sufficiente a dimostrare che la malattia da lui sofferta sia diretta conseguenza del mancato riscaldamento della sua abitazione. In assenza di documentazione sanitaria idonea a dimostrare i lamentati danni fisici, questo giudice ritiene non ammissibile la richiesta CTU, avanzata nelle note istruttorie dagli attori e reiterata nella comparsa conclusionale, in quanto quest'ultima, la CTU, avrebbe efficacia esplorativa. Con costante orientamento giurisprudenziale, la Suprema Corte (tra le altre vedi Cassazione civile, 12990/2013), ha, infatti stabilito che: “ La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitano di specifiche conoscenze. Il suddetto mezzo d'indagine non può essere, pertanto, autorizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e può essere quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”. Per quanto attiene, invece, alle ripercussioni negative subite dagli attori sulle dinamiche abituali e relazionali della propria vita a seguito della mancata erogazione di gas, il teste di parte attrice, genero del Sig. , sentito all'udienza del 28.01.2021, ha confermato i pregiudizi patiti dal suocero a causa dell'assenza di fornitura continuativa di gas, consistenti in disagi e fastidi, allorquando abitava, con sua moglie ed il suo bambino di un anno, presso l'immobile sito in di Napoli, ed ha precisato che dopo la sospensione del gas e prima dei lavori effettuati dalla società convenuta, tutta la sua famiglia, compreso il Sig. , furono costretti a trasferirsi presso altra abitazione. La Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha ritenuto, nel contesto di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., che il danno non patrimoniale possa essere risarcito anche in conseguenza di un inadempimento contrattuale, sempre che sia stato leso un diritto della persona tutelato dalla Costituzione e ha chiarito che il danno non patrimoniale da contratto (tra gli altri, il danno esistenziale ed il danno alla vita di relazione) è risarcibile se lede diritti inviolabili della persona e se la condotta tenuta dal danneggiante superi quella soglia di gravità che consente la tutela risarcitoria: il diritto deve essere inciso oltre una soglia minima,

cagionando un pregiudizio serio, e la lesione deve eccedere una certa soglia di offensività rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un certo grado di tolleranza anche delle illegittime condotte altrui (Cass.S.U. 26972-26975/2008). La mancata erogazione per un notevole lasso di tempo del gas metano ha provocato disagi e turbamenti psichici per un anno agli attori, che hanno potuto svolgere con grande difficoltà le normali attività quotidiane, avendo necessità di utilizzare il gas come “bisogno della vita”. In tal modo hanno subito violazione del principio di eguaglianza di cui all’art.3 della Costituzione (cfr. sul punto ordinanza Corte Costituzionale del 10-17.7.2022 n.357) dalla condotta tenuta dalla convenuta, che ha superato sicuramente quella soglia di gravità che consente la tutela risarcitoria nei termini sopra specificati. Ebbene, la riattivazione della somministrazione del gas a distanza di circa un anno dalla sua sospensione è un lasso di tempo eccessivo per cui la convenuta va condannata al risarcimento del danno non patrimoniale, conseguente al pregiudizio psicologico e ai disagi subiti dal Sig. , che equitativamente viene determinato nella misura di €. 5.200,00. In virtù degli stessi principi, alla Sig.ra deve essere riconosciuto il “danno da stress” subito a causa della interruzione di gas per il detto notevole lasso di tempo, danno che si ritiene congruo e giusto liquidare in €. 2.600,00, non essendo possibile anche in questo caso una diversa e precisa quantificazione. I danni liquidati sono comprensivi della rivalutazione monetaria e degli interessi sino alla data di pubblicazione della sentenza. Tenuto conto dell’esito del giudizio, sussistono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite nella misura del 20%, mentre la residua quota dell’ 80%, liquidata come da dispositivo, deve porsi a carico di parte convenuta, in virtù del principio della soccombenza.

#### **PQM**

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai Sigg. e con atto di citazione notificato in data 26.10.2016 nei confronti della società , così provvede: 1) accoglie per quanto di ragione la domanda e condanna la Società - , in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno non patrimoniale che liquida in favore di nella misura di €.2.600,00 e di , nella misura di €. 5.200,00, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali a far data dalla pubblicazione della sentenza; 2) compensa fra le parti le spese di lite in ragione del 20% e condanna la società convenuta al pagamento in favore degli attori, in solido, della residua quota dell’ 80% delle spese di lite, che liquida in €. 4.076,8, di cui €.208,8 (€. 261,00 - 20%) per esborsi, oltre spese forfettarie pari al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Napoli,05.01.2023

Il GOP (Dott.ssa Lucia Vietri)